



CITTA' DI RIESE PIO X

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 33 in data 20-12-2023

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA
ALIQUOTE PER L'ANNO 2024**

L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **18:30**, in modalità mista, per determinazione del Presidente del Consiglio, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

GUIDOLIN MATTEO	Presente
BASSO OMBRETTA	Presente
TAVANA FERDINANDO	Assente
ZONTA MARIO	Assente
GAZZOLA DAVIDE	Presente
BATTAGIN ELISA	Presente
QUARTO FRANCESCO	Presente
FANZOLATO MASSIMO	Presente
FANTIN AGNESE	Presente
BATTAGELLO CHIARA	Presente
ANTONELLO JENNY	Presente
BONTALENTI GIANLUCA	Presente
SIMIONATO PAOLA	Presente
TOMBOLATO ALBERTO	Presente
PORCELLATO ROBERTO WAIMER	Presente
GUIDOLIN LORIS	Presente
BERGAMIN PAOLO	Presente

Presenti n. **15**; Assenti n. **2**

Partecipa alla seduta **Candia Massimo** SEGRETARIO COMUNALE.

Assume la Presidenza **FANTIN AGNESE** nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;*

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, della legge n. 160 del 2019, aventi ad oggetto la disciplina della nuova IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla legge n. 160/2019;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili; non costituisce presupposto dell'imposta il possesso dell'abitazione principale o di immobili ad essa assimilati, come definito alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 1, della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749 comma che fissa la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 in euro 200,00;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 752, che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli nella misura dello 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Visto l'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che dispone *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà ...omissis..”;*

Visto altresì l'art. 1, comma 81 della legge di Bilancio 29/12/2022, n. 197, che stabilisce *“All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva*

sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione».

Richiamato il vigente Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 28/05/2020;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2023, con la quale sono state confermate le aliquote e detrazioni d'imposta IMU previste per l'anno 2022 anche per l'anno 2023;

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 15/11/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 15/11/2023, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2024-2026;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Visto l'art. 1 comma 837, della legge 29/12/2022, n. 197 rubricato "*Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019*" che dispone: "*All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo»;

b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 ».

Visto il decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023 rubricato "*Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali*" che dispone "*1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025...Omissis..*"

Visto l'art. 1, comma 169, legge 296/2006 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato il comunicato del 30 novembre 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale si evidenzia:

- che l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote decorre solo dall'anno di imposta 2025;
- che per l'anno di imposta 2024, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- che, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, le aliquote e i Regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Al fine della suddetta pubblicazione gli atti relativi ai tributi in questione devono essere trasmessi, mediante inserimento nel portale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Valutate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare anche per l'anno 2024 le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta IMU come segue:

OGGETTO DI IMPOSTA	ALIQUOTE
Abitazioni principali categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze <i>Dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</i>	0,6%
Unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. <i>In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo comma, può essere applicata ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze.</i>	0,6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (compresa categoria D10)	0,1%
Terreni agricoli	0,76%
Tutti gli altri fabbricati* e aree edificabili	0,86%

**per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, è riservata allo Stato la quota del 0,76%*

Visto il parere del revisore dei conti, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000,

Visti:

- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento generale delle entrate comunali,
- il Regolamento di Contabilità,
- il D.Lgs. n. 267/2000,
- il D.Lgs. n. 118/2011,

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2024 come segue:

OGGETTO DI IMPOSTA	ALIQUOTE
Abitazioni principali categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze <i>Dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</i>	0,6%
Unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. <i>In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo comma, può essere applicata ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze.</i>	0,6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (compresa categoria D10)	0,1%
Terreni agricoli	0,76%
Tutti gli altri fabbricati* e aree edificabili	0,86%

**per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, è riservata allo Stato la quota del 0,76%*

2. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge 160/2019;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. lgs n. 267/2000 stante l'urgenza di dar corso agli adempimenti seguenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio ha già dato la parola al consigliere Avv. Francesco Quarto che ha illustrato in sintesi il contenuto della deliberazione in sede di trattazione del punto 2 all'ordine del giorno.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, il cui contenuto registrato e trascritto è reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ente;

Preso atto della proposta di deliberazione come da testo sopra riportato;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni, sulla proposta di delibera sopra riportata;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

presenti n. 15 consiglieri;

votanti n. 15 consiglieri;

favorevoli n.10

contrari n. 5 (Simionato, Porcellato, Tombolato, Bergamin, Guidolin Loris)

approva

La proposta di deliberazione così come sopra esposta.

Viene successivamente proposto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente delibera ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, quarto comma del D. Leg.vo n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

presenti n. 15 consiglieri;

votanti n. 15 consiglieri;

favorevoli n.10

contrari n. 5 (Simionato, Porcellato, Tombolato, Bergamin, Guidolin Loris)

dichiara

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di dar corso agli adempimenti seguenti.

I contenuti degli interventi registrati e trascritti sono disponibili sul portale web comunale all'indirizzo: www.magnetofono.it/streaming/riesepiox/

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 33 del 20-12-2023

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA
ALIQUOTE PER L'ANNO 2024**

Letto, approvato e sottoscritto:

**II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO FANTIN AGNESE**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

II SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Candia Massimo

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa